

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

36.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1981

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MANCA

INDICE

	PAG.
Proposte e disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
PAVONE ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (456);	
LAFORGIA ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (783);	
BRINI ed altri: Principi generali in materia di artigianato (1246);	
Legge-quadro per l'artigianato (1549);	
CORTI ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (1673);	
LABRIOLA ed altri: Legge-quadro dell'impresa artigiana (1676)	359
PRESIDENTE	359, 366
ALIVERTI	362
BRINI	364
CITARISTI	360, 361
OLIVI	361

La seduta comincia alle 10,30.

TESINI ARISTIDE, *Segretario*. Legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge Pavone ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (456); Laforgia ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (783); Brini ed altri: Principi generali in materia di artigianato (1246); del disegno di legge: Legge-quadro per l'artigianato (1549) e delle proposte di legge Corti ed altri: Legge-quadro per l'artigianato (1673) e Labriola ed altri: Legge-quadro dell'impresa artigiana (1676).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Pavone ed altri: « Legge-quadro per l'artigianato »; Laforgia ed altri: « Legge-quadro per l'artigianato »; Brini ed altri: « Principi generali in materia di artigianato »; del disegno di legge: « Legge-quadro per l'artigianato » e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Corti ed altri: « Legge-quadro per l'artigianato » e Labriola ed altri: « Legge-quadro dell'impresa artigiana ».

Proseguiamo la discussione sulle linee generali.

CITARISTI. Ho ascoltato con molta attenzione gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto e ho notato con piacere che sono emersi consigli e suggerimenti utili al miglioramento del testo, ma anche molte perplessità; ma era naturale che fosse così, essendo in discussione una normativa che vuole modificare la vecchia legge sull'artigianato, la legge n. 860 del 1956. Si tratta di perplessità giustificate, dovute sia alla complessità e alla varietà del mondo artigiano, sia alla complessità e alla eterogeneità delle associazioni sindacali che raggruppano gli artigiani nel nostro paese, e che alcune volte hanno posizioni politiche e concezioni ideologiche diverse, se non addirittura opposte, sia ancora per la difesa di giusti interessi e, alcune volte, di non giusti privilegi di categoria.

Il Comitato ristretto costituito per lo esame delle varie proposte presentate si è trovato di fronte a notevoli difficoltà per superare le quali tutti i componenti del Comitato hanno dato prova — ne do atto volentieri — di buona volontà, impegno e collaborazione; e avendo io presieduto quel Comitato sento il dovere di ringraziare tutti quelli che vi hanno partecipato e soprattutto il relatore, onorevole Laforgia, il quale con tenacia e pazienza, oltretutto con intelligenza, è riuscito a sintetizzare le opinioni emerse nei lunghi dibattiti svoltisi in quella sede. Concordo con l'onorevole Sacconi quando afferma che il testo unificato non è un compromesso tra le cinque proposte di legge presentate da gruppi politici diversi, rispondenti a concezioni politiche diverse, e un disegno di legge governativo, ma la sintesi delle opinioni emerse dagli interventi dei colleghi e dalle audizioni svolte in materia che hanno coinvolto non solo le varie associazioni sindacali di categoria, ma anche le associazioni dei lavoratori dipendenti, le regioni, gli imprenditori industriali, tutti gli interessati ad una nuova legge sull'artigianato. Ancora, il Comitato ristretto si è trovato di fronte a nume-

rose e differenti richieste di queste varie associazioni, che non era facile sintetizzare in un testo che tenesse conto degli interessi generali ed economici del paese assieme a quelli particolari di queste singole associazioni.

Per questo motivo ringrazio volentieri quanti hanno collaborato alla stesura del testo oggi al nostro esame. Non si tratta di un testo sacro, né immutabile; da parte nostra dichiariamo di essere aperti a tutti quegli emendamenti che serviranno a migliorarlo non solo nell'interesse della categoria degli artigiani, ma soprattutto di quelli generali della comunità.

Avremmo quindi difficoltà ad accogliere le richieste che servissero a tutelare in modo eccessivo non dico gli interessi legittimi, ma i privilegi di categoria, in quanto il legislatore non dovrebbe essere soggetto né a ricatti, né a pressioni.

Debbo esprimere una certa perplessità sulle affermazioni che il collega Staiti di Cuddia delle Chiuse ha fatto nel senso che il testo avrebbe suscitato le reazioni negative del mondo dell'artigianato. Forse ce ne saranno state, ma è mia convinzione che queste reazioni si sono riscontrate solo in particolari associazioni; al contrario, non mi sembra di aver notato reazioni negative all'interno delle grandi organizzazioni di categoria che raggruppano la maggior parte degli artigiani italiani.

Siamo aperti ad ogni emendamento che serva a migliorare il testo unificato, frutto del lavoro del Comitato ristretto, ma difficilmente potremmo accettare o avallare affermazioni del genere di quelle che sono state avanzate, e cioè che noi avremmo snaturato il concetto di artigianato dato che il testo non reca un esplicito riferimento al « lavoro manuale ».

Ricordo che nell'articolo 2 è scritto che « è imprenditore artigiano colui che, in possesso della necessaria qualificazione professionale, esercita l'impresa artigiana assumendone in pieno le responsabilità e svolgendo prevalente lavoro personale nel processo produttivo ». A mio avviso, con la dizione « prevalente lavoro personale » si intende non solo la partecipazione intellettuale, ma anche e specialmente quel-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 1981

la manuale, di colui che si dedica a questa attività.

Siamo contrari all'inserimento della dizione « lavoro manuale » perché pensiamo che sia già inclusa nella formulazione dell'articolo 2, ma anche perché pensiamo che sia necessario adeguare la nostra legislazione a quella europea.

Solamente il Belgio usa la dizione « lavoro manuale », mentre la legislazione degli altri paesi europei non fa riferimento a prestazioni lavorative principalmente manuali. In un periodo in cui prevale l'automazione non possiamo accettare concezioni riduttive dell'artigiano, paragonandolo al vecchio arrotino o al barbiere.

Per quanto riguarda il numero dei nuovi addetti, taluni hanno osservato che si tratta di un numero troppo ampio. Siamo disposti a rivedere questo punto anche se debbo far notare che questa osservazione non sembra fondata; infatti, le imprese che non lavorano in serie vedono aumentato il tetto di sole quattro unità, mentre quelle che lavorano in serie registrano un aumento di una sola unità; per le imprese che svolgono la propria attività nel settore della lavorazione artistica tradizionale il numero dei nuovi addetti è previsto nella misura di tre unità (non era previsto nella normativa precedente); per le imprese di trasporto non c'è nessun aumento.

Non ci sembra, ripeto, un numero esagerato anche se siamo disposti a rivederlo; io stesso presenterò un emendamento in modo che il numero degli operai qualificati non sia superiore a quello previsto attualmente nel testo al nostro esame.

Siamo disposti ad apportare alcune modifiche al provvedimento, ma ci sono due punti che riteniamo qualificanti ed ai quali ben difficilmente potremmo rinunciare; si tratta, a nostro avviso, degli elementi di novità e di modernità contenuti nel provvedimento, cioè la qualificazione dell'artigianato e la sua formazione professionale.

La qualificazione professionale si prefigge tre scopi; elevare professionalmente

la categoria degli artigiani, fare assumere a questa un ruolo sempre più qualificato, ed elevare il contesto sociale ed economico del nostro paese. Di questa qualificazione professionale dovrebbero essere contenti in primo luogo gli artigiani stessi che vedrebbero valorizzare la funzione che svolgono nella società.

Il secondo scopo è quello di offrire maggiori garanzie e maggiore sicurezza all'utente nella prestazione di determinati servizi. Infatti non è prevista la qualificazione professionale per tutte le attività, ma solo per quelle che possono avere una influenza sull'utente.

Il terzo scopo è quello di uniformare quanto più possibile la nostra legislazione a quelle più avanzate dei paesi membri della CEE. Ricordo — per dimostrare che questa mia affermazione non è solo teorica ma basata su fatti reali — che in Belgio si prevede che l'attività professionale deve essere dimostrata con un diploma, dopo un esame sostenuto presso una apposita commissione; in Francia il titolo di artigiano è riservato ai capi azienda, la cui capacità deve essere debitamente dimostrata con un diploma.

OLIVI. In Francia bastano 50 franchi per avere il titolo di artigiano!

CITARISTI. Ho parlato di diploma. In Germania la professionalità dell'imprenditore deve essere dimostrata al termine di un apprendistato mediante un esame; in Lussemburgo per l'accesso alla professione artigiana sono richieste qualificazione e onorabilità professionale, mentre in Austria l'esercizio della professione è subordinato alla concessione di un certificato di capacità; in Svezia l'esercizio di alcuni mestieri è concesso in seguito alla presentazione di una lettera di diploma, il cui rilascio è subordinato alla verifica, mediante esame, della capacità professionale. Ho voluto indicare le norme attualmente in vigore nei paesi europei per dimostrare che l'introduzione del principio di qualificazione professionale non costituisce solo una pretesa del nostro paese

che, anzi, si limita ad adeguare la propria legislazione a quella già vigente negli altri Stati.

Il secondo punto qualificante è quello relativo alla formazione professionale prevista dall'articolo 8 del testo unificato. Essa si svolge nella bottega artigiana, che ha determinati requisiti di natura tecnica, didattica e ambientale, sotto l'indirizzo e l'insegnamento di un maestro artigiano, qualifica che premia, secondo il nostro punto di vista, l'operosità, la preparazione e la capacità di chi, oltre a svolgere la propria attività, assume l'onere non indifferente di preparare allievi che continuano determinati mestieri. Se vi è in me un rammarico è che questa formazione professionale non sia estesa anche ad altri mestieri, ma limitata solo a quelli artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura che potrebbero anche scomparire dal mercato se non vi fossero questi corsi professionali in cui gli allievi, non solo in teoria, ma anche in pratica, apprendono il mestiere cui devono essere avviati dall'abilità di chi già lo esercita.

Credo che la formazione professionale nella bottega-scuola sia quanto di meglio possiamo apprestare per coloro che vogliono in futuro dedicarsi a queste attività artigianali. Mi auguro che le regioni, attraverso una loro autonoma legislazione, amplino l'accesso di apprendisti alla bottega-scuola in modo che accanto alla formazione teorica della scuola vi sia anche una formazione pratica alla bottega da parte di coloro che da anni si dedicano a determinate attività.

Ho voluto in questo mio intervento rispondere in forma pacata, senza polemiche, ad alcune osservazioni emerse nel corso dell'interessante ed utile dibattito svoltosi sulla legge-quadro in esame e ho voluto mettere in risalto due concetti, quello della formazione e quello della qualificazione professionale ai quali difficilmente potremo rinunciare in quanto li riteniamo qualificanti, moderni e soprattutto diretti ad adeguare la nostra alle più avanzate legislazioni dei paesi europei.

ALIVERTI. Premetto che le considerazioni del collega Citaristi, sulle quali per ragioni anche di tempo non tornerò, mi trovano in massima parte d'accordo. Mi preme tuttavia fare alcune osservazioni generali sul testo elaborato dal Comitato ristretto. Rivolgo innanzi tutto un ringraziamento particolare al relatore, onorevole Laforgia, per essersi assunto l'onere così gravoso di una ricerca meticolosa e puntuale di un testo unificato dei numerosi provvedimenti presentati in materia; debbo inoltre riscontrare come, in larga parte, tutti i gruppi si siano trovati d'accordo nel procedere finalmente ad una riforma del settore dell'artigianato, dopo tanti anni di tentativi rivelatisi sempre vani, e non solo per le ragioni di carattere storico che il collega Olivi ricordava nel suo intervento.

Senza dubbio il testo in esame è perfettibile, ma credo sia doveroso, per coloro che hanno in larga parte condiviso in Comitato ristretto il testo stesso, mantenere fermi almeno gli impegni presi in quella sede, ossia di rispettare l'attuale struttura e le intuizioni originali che stanno alla base dell'elaborato. Debbo in primo luogo sottolineare come si sia rispettato l'impianto della legge n. 860 del 1956 che ha significato molto - tutti ne hanno convenuto - soprattutto per il settore artigiano. Addirittura alcune organizzazioni sindacali hanno rilevato che forse sarebbe stato preferibile protrarre ancora la validità di tale legge, mentre noi abbiamo sottolineato la necessità di una sua revisione, anche in considerazione della avvenuta realizzazione dell'istituto regionale.

In secondo luogo, sono state introdotte alcune innovazioni. Innanzitutto, si è interpretato il processo evolutivo delle realtà operative esistenti nell'ambito del settore artigiano, quindi si sono tenute presenti le istanze di lotta all'abusivismo che da molte parti sono state avanzate, in una ricerca non di carattere impositivo, ma che facesse perno sull'autoregolamentazione del settore.

Credo che anche questo rappresenti una novità ed una modificazione rispetto alla realtà precedente. Infatti, la legge

n. 860 del 1956 si era forse limitata, a mio modesto avviso, a fotografare una certa situazione che si veniva registrando nel nostro paese, soprattutto nell'ambito del settore in questione, mentre occorreva procedere in senso qualitativamente migliorativo, rispetto a questa ricognizione di carattere « fotografico ». Bisognava quindi anche dare una regolamentazione innovativa al settore, che, in qualche modo, vietasse l'abusivismo e quella crescita surrettizia ed indiscriminata che per molti anni si è registrata nel settore dei lavoratori autonomi, ma particolarmente in quello artigiano.

In terzo luogo, ritengo che si sia voluto anche sottolineare la necessità di una continuità operativa, aspetto qualificante che abbiamo voluto legare alle rinnovate esigenze di formazione professionale: ciò attraverso non solo un'interpretazione autonoma del Parlamento, che nel frattempo ha approvato un certo progetto di legge, ma anche una precisazione, in termini strumentali, di come il settore intende riconoscere particolari qualificazioni.

Gli strumenti della « bottega-scuola » e del « maestro artigiano » — al di là di tutti i tentativi di deviazione fatti, almeno in sede di interpretazione, costituiranno indubbiamente — a giudizio del nostro gruppo, e noi speriamo di tutti gli altri gruppi parlamentari — anche un salto di qualità per il settore, ed in modo particolare per coloro che saranno chiamati, nell'ambito di tali istituti, a coprire un ruolo derivante dall'esigenza di assicurare continuità all'operatività del settore, tramite un'adeguata formazione professionale.

Uno dei punti qualificanti del nuovo testo è quello della ricezione della realtà internazionale — che abbiamo avuto modo di riscontrare attraverso una ricognizione anche recente —, però sempre nel rispetto della tradizione: ci siamo cioè resi conto che queste diverse realtà di altri paesi non sono tutte uniformabili. Infatti, ad esempio, nei confronti di un settore qualificato ma comunque non così importante, com'è nel nostro territorio nazionale, altri paesi hanno ampliato la pro-

spettiva, senza guardare alla dimensione delle imprese: si guardi il caso della Repubblica federale di Germania, dove troviamo imprese non con decine ma con qualche migliaio di dipendenti, e che pure vengono definite artigiane. Abbiamo quindi mantenuto aspetti tradizionali, introducendo un'ulteriore differenziazione tra imprenditore artigiano ed imprenditore *tout court*.

Un altro aspetto del testo in esame è il rispetto della norma costituzionale e il disegno unificante che ne deriva, pur nella salvaguardia delle diversificazioni locali. Questo risultato deriva non tanto dalla dichiarazione, fatta all'articolo 1, circa la potestà delle regioni nella materia in oggetto, quanto dallo sforzo che continuamente facciamo, nel testo, di collegare, in simbiosi operativa, il quadro nazionale e quello regionale, cioè esigenze ed interessi che potrebbero sembrare contrastanti (e ciò è frutto del lavoro compiuto in sede di comitato ristretto).

Negli interventi che si sono succeduti abbiamo sentito emergere alcune preoccupazioni, ed occorre anche valutare seriamente i pareri elaborati dalle varie Commissioni, particolarmente dalla V Commissione bilancio, non solo al fine di verificare determinate situazioni — e quindi evitare scontri con la medesima V Commissione bilancio — ma anche per tener conto della multiforme realtà organizzativa sindacale ancora esistente nel nostro paese, anche se di entità minore, o addirittura trascurabile. Infatti, lo sforzo del legislatore dev'essere anche volto a mediare tra opposte esigenze, e pertanto occorre tener conto dei suggerimenti che da diverse parti sono giunti alla nostra Commissione.

Mi rendo conto del fatto che l'accettazione dell'articolo 2 del testo unificato che abbiamo elaborato è difficile, soprattutto per chi vuole difendere una visione conservatrice di una realtà che si è ormai consolidata all'interno del nostro tessuto sociale ed imprenditoriale, e particolarmente di quello artigiano. Ma nessuno può accusare i membri del Comitato ristretto — che hanno voluto elaborare una

ulteriore ricerca dei requisiti soggettivi da possedersi da parte dell'imprenditore artigiano — di aver inteso in qualche modo restringere i limiti dimensionali di questo settore. Invece, la nostra maggiore preoccupazione è stata proprio quella di identificare una qualificazione che, lungi dall'essere impositiva e restrittiva, costituisse un motivo di orgoglio per il settore interessato, e per i suoi operatori, che sentono di ricevere, attraverso una qualificazione del genere, anche dall'esterno un titolo di credito, che può loro procurare le preferenze soprattutto dei consumatori.

Certo, affidare ad un decreto del Presidente della Repubblica il compito di individuare mestieri, diplomi e titoli, e soprattutto di indicare le modalità tramite le quali si giunge alla qualifica di imprenditore artigiano, può apparire una macchinosità, rispetto all'ammissione pura e semplice, che prima avveniva. D'altra parte, quando abbiamo affermato il principio del prevalente lavoro personale nel processo produttivo, abbiamo tolto ogni dubbio sulla professione dell'artigiano, consentendo anche di superare quel vincolo della manualità che, da parte di alcuni gruppi e categorie, è stato invocato come qualificante per l'intero settore.

Parimenti, il possesso della necessaria qualificazione professionale — che è una affermazione di principio che dovrà poi essere esplicitata e soprattutto applicata — potrebbe in qualcuno far sorgere alcuni dubbi sulla « patente » di mestiere, che nessuno di noi intende istituire. Invece, si tratta non di applicare ulteriore balzelli a carico della categoria, ma di definire un processo formativo e qualificativo, che deve in qualche modo caratterizzare non solo il settore artigianale, ma anche l'imprenditore che di esso sceglie liberamente di far parte. Così come credo che, anche per quanto riguarda la esclusione delle società dalle imprese artigiane, qualche riflessione vada fatta in modo particolare per le società in accomandita semplice. Una distinzione fondamentale serve per stare nell'ambito del codice civile tra società di capitale e società di persone, ma quando ammettiamo la co-

stituzione cooperativa delle imprese artigiane, dobbiamo ammettere la prevalenza della partecipazione personale e non del capitale; allora dico: perché le società cooperative sì e quelle in accomandita semplice no?

Credo che anche questi aspetti minori opportunamente potranno essere approfonditi in sede di discussione degli emendamenti come, ad esempio, la questione del numero massimo o minimo degli apprendisti. Anzi, a quest'ultimo proposito, vorrei ricordare che questo è l'anno dell'handicappato; e a mio avviso sarebbe opportuno che, per quanto riguarda i limiti dimensionali, si sancisse il principio che la partecipazione dei minorati all'impresa non rientra, appunto, nei limiti dimensionali della stessa. Con ciò renderemmo merito all'azione di coloro che, con ogni sforzo, cercano di inserire nel processo produttivo questi nostri fratelli che la natura ha privato di normali facoltà, ma che sono ugualmente capaci di svolgere determinati lavori che li farebbero sentire definitivamente parte di un processo di cui la società potrebbe avere motivo di orgoglio e di vanto.

Riconfermo la disponibilità del gruppo della democrazia cristiana verso tutte le considerazioni fatte nel corso della discussione sulle linee generali, così come riconfermo che restiamo fermi su alcuni principi che riteniamo qualificanti per l'apporto che abbiamo dato alla formulazione del provvedimento.

BRINI. Confermo quanto già il collega Olivi ha detto nel suo intervento parlando a nome del gruppo comunista. Credo, comunque, che possano essere utili alcune annotazioni.

Anche da parte nostra vi è desiderio di andare ad una conclusione della discussione sul provvedimento, conclusione, però, che non può più dirsi rapida dal momento che il dibattito ha registrato — questa mattina — nuovi apporti rispetto alle posizioni note.

Desidero confermare che il testo del provvedimento al nostro esame è buono e che la discussione si concentrerà su due

questioni fondamentali contenute nell'articolo 2 e nell'articolo 4.

Vi sono poi questioni minori; mi sembra che si possa dire che viene accantonato — dopo un confronto serrato ma sereno — il concetto di « patente di mestiere »; come risposta desidero dire che si pensava di dover approfondire il fenomeno dell'abusivismo, che sta al confine tra l'artigianato e l'industria che secondo me continuerà a svilupparsi dietro le vicende dell'industria italiana: ma come volete che chi sta in cassa integrazione nel settore telefonico non vada a fare impiantistica ?

Non voglio affrontare questo argomento, dico che aver messo da parte questa ipotesi di soluzione, di risposta al problema dell'abusivismo è un punto di approdo utile all'obiettivo di una normativa che non introduca svantaggi. Ritengo che si possa continuare ad approfondire il lavoro per cercare una risposta ad un problema tuttora esistente che non è stato regolamentato in modo adeguato, secondo la nostra opinione, nell'articolo 2.

Desidero dire subito, per tranquillità dei colleghi, che bene hanno fatto i colleghi Citaristi ed Aliverti a reagire — a nome della democrazia cristiana — a problemi di tale natura, ma evidentemente il ragionamento va indirizzato nei confronti di talune associazioni artigiane vicine al partito democristiano. Noi comunisti non abbiamo mai posto questi problemi. Per fare un esempio, nella confederazione generale dell'artigianato, una delle associazioni più grandi e di maggior peso, quella con cui abbiamo un rapporto più stretto, in cui sono rappresentate sì tutte le forze politiche, ma vi è una maggioranza di artigiani di ispirazione di sinistra (comunisti e socialisti), problemi di questa natura non sono mai stati posti.

Precisato questo, per andare alla sostanza delle cose e non per fare ragionamenti che non si sa dove vadano a parare, desidero dire che non sono affatto in discussione i principi della qualificazione e della formazione professionale e che condividiamo lo spostamento che si è voluto attuare rispetto alla legge n. 860 del

concetto di impresa che da semplice fatto economico si è arricchito con la caratterizzazione del titolo dell'imprenditore. Senza volermi minimamente arrogare il diritto di parlare a nome di altri, credo di poter dire che queste cose non sono mai state messe in discussione da nessuno, solo da noi comunisti. Del resto, il problema della qualificazione dell'impresa, con la qualificazione dell'imprenditore artigiano e dei lavoratori dipendenti di aziende artigiane e della struttura nel suo complesso altro non è che la consapevolezza della necessità di una qualificazione dell'apparato produttivo italiano, della necessità improrogabile di aumentare la produttività complessivamente intesa, consapevolezza che ci ha indotto ad impegnarci attivamente per modificare i decreti economici del Governo che oggi siano chiamati a votare. Abbiamo affermato la necessità di una considerazione unitaria di tutto l'apparato produttivo. Perciò non soltanto siamo sensibili a questa spinta positiva che viene dalla categoria, a questo orgoglio — come dice il collega Aliverti — dei singoli imprenditori di vedere riconosciuto e rispettato il principio della qualificazione e della capacità. Per inciso, devo dire che facciamo questo ragionamento proprio in un momento in cui si va all'abolizione dei titoli per l'esercizio della professione, in cui è in discussione — ad esempio — il problema se un medico laureato in Francia possa — se i trattati comunitari lo prevedano — esercitare in Italia, in un momento in cui si va verso lo scioglimento delle associazioni corporative (ordine degli ingegneri, degli avvocati eccetera), perché è prevedibile che in un lasso di tempo abbastanza breve scompaiano certe forme di organizzazione per dar luogo ad associazioni più agili e con una visione più ampia. Dicevo che non soltanto siamo sensibili, ma sosteniamo come improrogabile l'esigenza della qualificazione dell'impresa artigiana e della qualificazione dell'imprenditore titolare dell'azienda e dei lavoratori dipendenti. Fatta però questa affermazione, desidero sgombrare il campo da un equivoco di fondo. Le nostre riserve, come ho

già detto in precedenza, sono relative alle soluzioni che vengono date alle esigenze su cui tutti concordiamo. La risposta che viene data all'articolo 2 alla necessità della qualificazione non dà alcuna garanzia: è una risposta insufficiente, pericolosa e pertanto sbagliata. La risposta giusta che, secondo noi, occorre dare deve essere di linea, di indirizzo. La qualificazione professionale, in altri termini, deve essere assicurata innanzi tutto sulla base di programmi, come una attività permanente di aggiornamento e non sulla base di un titolo formale che andrebbe, comunque, sempre verificato (così come la patente di guida è soggetta ad una revisione e può essere ritirata se vengono a mancare i requisiti per il suo possesso). La risposta giusta, quindi, deve essere trovata attraverso una attività programmata. In prima approssimazione si può pensare ad una iniziativa delle regioni, ad una attività di investimenti in cui possano essere coinvolte non solo le istituzioni, ma le università, i laboratori di ricerca, le partecipazioni statali. Il problema della qualificazione professionale non consiste in un riconoscimento una volta per sempre, alla stregua di un titolo onorifico, ma è un elemento permanente di un processo inarrestabile che si svolge in relazione all'evolversi delle tecnologie, della gestione aziendale e dei problemi di carattere economico e sociale.

Riteniamo pertanto che questo sia il terreno da esplorare per dare una soluzione a questa esigenza, che tutti condividiamo, che sia più credibile, realistica ed efficiente di quella che viene proposta, per evitare quei pericoli che con grande preoccupazione individuiamo nella formulazione troppo indeterminata dell'articolo 2. Infatti, quando consideriamo gli elementi in base ai quali la qualificazione professionale dovrebbe essere misurata, entriamo nel vago; quando, in sostanza, poniamo il problema della certezza del diritto, allora ci accorgiamo che tutto è evanescente e può diventare farraginoso.

Ho voluto fare queste precisazioni, anticipando opinioni che esprimeremo in un ulteriore confronto, perché i colleghi de-

mocristiani hanno affermato che per loro la qualificazione e la formazione professionale costituiscono punti irrinunciabili; sono punti irrinunciabili anche per il partito comunista.

Si sono introdotti nel progetto di legge degli istituti, quale quello della « bottega-scuola »: ora, per me tale termine è anacronistico; infatti se esso è più vicino alla mia conoscenza e formazione, essendo io un « suddito » del Regno delle due Sicilie, non è più realistico, ad esempio, a Torino, a Milano, a Modena, dove ci sono aziende che fabbricano componenti per conto della NASA. Comunque, siamo d'accordo circa l'individuazione di questi due istituti, salva l'opportunità di rivedere i termini e di trovare definizioni più rispondenti alla situazione dell'Italia di oggi.

Però, a proposito dei due punti irrinunciabili, di cui ha parlato il gruppo democristiano, e che, come ripeto, sono tali anche per noi, occorre trovare il modo per meglio definirli: perché se l'irrinunciabilità significa porre i problemi della qualificazione e formazione professionali solo in termini di possesso di titoli formali, ed in tal senso porci una sorta di « o mangiate questa minestra o saltate dalla finestra », allora devo dire con molta chiarezza che questa minestra non la mangeremo e questa finestra non la salteremo, e non so quale fine farà l'intero provvedimento di legge.

PRESIDENTE. Avverto che domani, alle ore 8,30, si riunirà un gruppo informale di lavoro, per esaminare gli emendamenti già presentati. Se, pertanto, non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA
